

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 076/CSA- RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2018

### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno - Componente; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2018 INFLITTA AL SIG. ANIELLO MARTONE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

La società Casertana F.C. S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione della inibizione sino al 31.3.2018 inferta dal Giudice Sportivo in data 19.12.2017 al dirigente sig. Aniello Martone, per i fatti accaduti in occasione della gara tra il Matera e la Casertana del giorno 17.12.2017.

In particolare l'indicato dirigente teneva un comportamento gravemente offensivo verso un addetto federale ed al termine della gara si introduceva, senza autorizzazione negli spogliatoi, reiterando il comportamento offensivo verso il predetto addetto federale, in un momento nel quale era, peraltro, inibito.

L'appellante lamenta la eccessiva severità della sanzione comminata contestando l'atteggiamento offensivo e/o minaccioso nei confronti dell'addetto federale.

A sostegno della riferita tesi l'appellante rileva che l'indicato dirigente è stato individuato solo perché indossava la tuta della squadra ed il pass.

Così che non vi è certezza che il soggetto cui riferire il comportamento censurato fosse effettivamente il sig. Aniello Martone, né lo stesso risulta compiutamente identificato.

In ogni caso il comportamento contestato deve essere esattamente qualificato non già come gravemente offensivo, bensì come irrispettoso o irrispettoso.

Osserva la Corte.

Il sig. Aniello Martone, invero, risulta esattamente identificato dal delegato di Lega e dal rappresentante della Procura Federale ( sig. Giacinto Franceschini e sig. Michele Sibillano – doc. 13).

Né può essere contestato il comportamento tenuto dal predetto che, dalla tribuna dello stadio inveiva contro il rappresentante della Lega.

L'indicato comportamento però, deve essere esattamente riqualficato nei termini di una condotta irrispettosa e irrispettosa verso i rappresentati della federazione, oltre alla situazione di inibizione in cui versava il Martone Aniello al momento dei fatti, rendendo così, di per se stesso, illegittimo l'accesso agli spogliatoi.

Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, la sanzione irrogata deve essere ridotta e la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e rappresentare la società in ambito federale deve essere rideterminata sino al giorno 11.3.2018.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell'inibizione fino all'11.3.2018 compreso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.2.2018 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. ADUASIO DARIO VINCENZO SEGUITO GARA JUVE STABIA/FIDELIS ANDRIA DEL 22.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

Con reclamo del 3.1.2018, preceduto da rituale preannuncio del 28.12.2017, la S.S. Fidelis Andria ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 27.12.2017 (Com. Uff. n. 110/DIV) con il quale è stata inflitta al dirigente sig. Aduasio Dario Vincenzo la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15.2.2018, nonché l'ammenda di € 500,00, *“per comportamento offensivo verso l'assistente arbitrale durante la gara”*: Ciò in occasione dalla gara Juve Stabia/Fidelis Andria del 23.12.2017, valida per il Campionato di Serie C.

La reclamante lamenta che l'assistente arbitrale avrebbe totalmente travisato l'episodio occorso in quanto, nella concitazione seguita alla segnatura di una rete da parte della Juve Stabia, il proprio dirigente sig. Aduasio Dario Vincenzo si era alzato dalla panchina e aveva inveito contro il proprio calciatore Esposito Alessio (e non già contro l'assistente), redarguendolo per aver malamente condotto l'azione con espressioni del tipo: *“ma cosa state facendo. State qua, dove vai”*.

Conclude pertanto per l'annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La ricostruzione dell'episodio così come riferita dalla reclamante non trova riscontro nel referto del 1° assistente dell'arbitro, né per quanto concerne le espressioni profferite dal sig. Aduasio, né per la loro riferibilità ad un tesserato della Fidelis Andria. Riferisce difatti l'assistente che il sig. Aduasio *“si avvicinava a me rivolgendomi le seguenti parole...”*, il che non lascia spazio a dubbi circa il destinatario delle frasi pronunciate (vere e proprie offese, come si vedrà); tali frasi peraltro, così come dettagliatamente riferite dallo stesso assistente (*“ma che c..... state facendo. Stai qua, che cosa vedi c.....”*), lungi dal rappresentare un mero rimprovero, assumevano i toni di palese offesa e ingiuria che legittimano le sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda così come comminate dal Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Fidelis Andria 1928 di Andria (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/CATANZARO DEL 23.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017)

La Società Casertana F.C. S.r.l. ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio professionistico il 27.12.017, per fatti relativi alla gara Casertana/Catanzaro, del 21.10.2017.

In particolare il giudice di primo grado ha irrogato alla società ricorrente la sanzione sopra riportata perché: *“propri sostenitori al termine della gara lanciano sul terreno di giuoco una bottiglietta semipiena di acqua che colpiva senza conseguenze un dirigente sportivo della squadra avversaria; per comportamento gravemente antisportivo in quanto il servizio restituzione dei palloni da parte dei raccattapalle veniva rallentato ritardando sistematicamente la ripresa del giuoco, tale comportamento non è stato interrotto nonostante i ripetuti solleciti rivolti dall'arbitro sia al capitano che all'allenatore”*.

Contesta tale decisione la società Casertana perché la sanzione appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti, così come realmente accaduti.

Sostiene infatti la difesa che, in buona sostanza, i comportamenti contestati devono essere esattamente qualificati anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte espressa in casi analoghi e, conseguentemente, la sanzione deve essere revocata o ridotta.

Osserva la Corte.

La relazione dei fatti di causa agli atti del presente procedimento descrive compiutamente i due episodi contestati.

Risulta che il lancio della bottiglietta di acqua è stato un episodio isolato ed estemporaneo, assolutamente imprevedibile che, se da un lato deve essere, comunque, imputato oggettivamente alla società appellante a mente dell'art. 4 C.G.S., nondimeno deve essere esattamente quantificata la sanzione concretamente applicabile per l'illecito contestato.

L'ammenda irrogabile per la presente fattispecie risulta, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 Codice cit. compresa tra € 3.000,00 ed € 50.000,00.

Ritiene il Collegio che la prevista sanzione, proprio per la oggettiva dinamica del fatto, nei termini indicati dagli atti di causa, deve essere individuata nel minimo, aumentata, poi, di un terzo, per la fattispecie ulteriormente contestata della ritardata riconsegna dei palloni da parte dei raccattapalle, proprio perché i due episodi devono essere valutati, in relazione al soggetto passivo della sanzione, fatti ai quali è applicabile la disciplina della continuazione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Casertana di Caserta riduce la sanzione dell'ammenda a € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. MARTINO GIOVAMBATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2018 SEGUITO GARA RENDE/CATANIA DEL 7.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017)

Con il gravame, proposto in data 9.1.2018, il reclamante avversava la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28.2.2018 inflittagli a seguito della gara Rende/Catania del 7.12.2017, per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro nell'intervallo della gara, assumendola eccessiva in rapporto alle circostanze del caso concreto e a precedenti giurisprudenziali asseritamente analoghi, e deducendo altresì che nella specie si sarebbe trattato null'altro che della 'classica' richiesta di chiarimenti avanzata dal tesserato (nella sua qualità di dirigente della squadra ospitante, accompagnatore ufficiale della stessa), in occasione della quale avrebbe espresso garbatamente il proprio punto di vista. Ciò senza peraltro negare di aver pronunciato le frasi attribuitegli, ma assumendone una minor gravità rispetto all'entità della sanzione inflitta.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il 15.2.2018, maggiormente proporzionata alla realtà materiale dei fatti e alla loro offensività nei confronti dell'arbitro, in sé e per ciò che egli rappresenta nel contesto della gara. Quanto all'elemento ulteriore della minacciosità della condotta contestata, viceversa, non appare trovare reale riscontro nel circostanziato contesto nel quale si è svolta l'azione che qui interessa, per come documentalmente risultante in atti.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Martino Giovambattista riduce la sanzione dell'inibizione fino al 15.2.2018 compreso.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**Pubblicato in Roma il 18 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini